

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CIBO E RELIGIONE: DIRITTO E DIRITTI

a cura di

Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Tallacchini

dignità umana e relazioni giuridiche



Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 978 88 9681 8091

FRANCO PEZZA e PAOLA FOSSATI
Le macellazioni rituali nella storia normativa

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Religioni e sanità. 3. Il ruolo degli animali nelle religioni. 4. La macellazione e lo stordimento. 4.1. *Cronistoria normativa*. 5. La macellazione ebraica e la macellazione islamica. 6. Finalità religiose e finalità economiche. 7. La modifica della normativa. 7.1 *Interferenze con il Codice Penale*. 8. Conclusioni della ricerca giuridica. 9. Conclusioni Franco Pezza. 10. Conclusioni Paola Fossati.

1. Premessa.

Il presente contributo è stato scritto a quattro mani ed è articolato in due parti, che affrontano il tema della macellazione rituale nelle differenti prospettive attinenti alla medicina veterinaria e, nello specifico, alla disciplina della pratica oggetto di studio: una parte *tecnico-giuridica e giuridico-positiva*, fondata sulle competenze scientifiche disponibili e sull'analisi applicativa delle normative di settore, valutate anche nella relativa evoluzione cronologica e nel valore storico; una parte *bioetico-giuridica*, che propone la riflessione sulla conciliabilità tra i valori etici e gli aspetti regolamentari che si intersecano nella materia, in riferimento alle effettive garanzie di tutela degli animali.

Le conclusioni cui gli Autori giungono alla fine della loro esplorazione della questione “macellazione rituale” -- pur maturate nel medesimo ambito della Scuola di Diritto e Legislazione Veterinaria di Milano – sono state elaborate separatamente e riflettono le rispettive concezioni e convinzioni personali sul tema.

2. Religioni e sanità

Fin dall'antichità è sempre esistito uno stretto rapporto tra *religione e sanità*.

I sacerdoti, dai sacrifici di animali agli dei, traevano presagi ed intuizioni per predire il futuro; dall'osservazione del fegato e in particolare dalle sue irregolarità, dalla posizione nonché dalla presenza di parassitosi desumevano se consentire o meno il consumo delle carni ai fedeli. Inizialmente era la casta sacerdotale a detenere il monopolio della medicina.

La prima medicina persiana è antichissima e trova le sue origini in una religione dualistica, divisa tra il dio del bene e quello del male.

La medicina sumerica è essenzialmente una medicina magica, la stessa adottata dagli Assiri e dai Babilonesi e più tardi dagli Etruschi.

Dopo l'avvento del concetto monoteistico, affermato per la prima volta da Israele, la fonte della salute e l'origine di tutti i mali si fanno risalire al Dio Unico e tale concetto teocratico comincia a guidare la legislazione sociale, politica e morale degli ebrei, fortemente permeata da un'ampia documentazione di medicina, di tradizioni, usi e costumi.

Anche nella medicina giudaica permane l'importanza della casta sacerdotale.

La cultura medica ci perviene solo dai libri sacri e dalle *prescrizioni religiose*.

Solo con Ippocrate la medicina comincia a staccarsi dalle formule magiche e sacerdotali e pone l'attenzione all'osservazione del malato.

Ciò nonostante l'intreccio tra medicina e religione continuerà ad influenzare tutte le culture del pianeta; ne sono una testimonianza tutte le abitudini che si sono tramandate fino ai nostri giorni, anche grazie alla medicina monastica delle varie popolazioni.

Ne sono una testimonianza: il culto e la protezione della "vacca sacra" nei paesi asiatici, il divieto di consumo di carni di suini nei paesi caldi, il divieto del consumo degli alcolici, il ramadan e le pratiche cattoliche del digiuno quaresimali o delle astinenze.

È così che si giustifica la permanenza nelle varie normative costituzionali del rispetto delle macellazioni rituali islamiche ed ebraiche.

3. Il ruolo degli animali nelle religioni

Una popolazione aborigena giapponese, quella degli Ainù, ha influenzato con la propria tradizione le religioni artiche, tribali e asiatiche. La cerimonia principale della loro vita religiosa è la "festa dell'orso", considerata un'azione sacra, che consiste nel trafiggere con le frecce un esemplare giovane e, quindi, nel mangiarne le carni nel corso di un festoso banchetto, nella convinzione che l'anima dell'animale sacrificato ritorni presso il Supremo, l'essere divino. Il sacrificio viene accompagnato da una preghiera, con la quale la popolazione si rivolge all'orso dicendogli: "*non aver paura, non ti faremo niente di male, ti uccidiamo solo per rimandarti al dio dei boschi che ti vuole bene e piangeremo tutti insieme per te, ti ucciderà uno dei nostri migliori cacciatori, tu capisci che non ti possiamo tenere per sempre, abbiamo fatto abbastanza per te ed ora tocca a te sacrificarti per noi !*".

Tra i precetti buddisti troviamo l'affermazione di "non uccidere nessun essere vivente", ma anche quella di "non mangiare cibo fuori stagione", questo ultimo precetto è sicuramente a carattere di prevenzione igienico-sanitaria.

Nella religione dei greci le funzioni religiose, celebrate nei templi o banchetti sacri, consistevano di due momenti fondamentali: la preghiera e il sacrificio.

Le pratiche sacrificali avevano una funzione rituale e si dividevano in sacrifici incruenti, tra i quali rientravano le offerte di pane, formaggi, frutti, miele, bevande e incenso, e sacrifici cruenti nei quali si ricorreva all'uccisione di buoi, maiali, pecore, capre e galline.

Ad Atene veniva praticata la *buphonia*, l'uccisione del toro con un colpo di scure e *l'ecatombe*, il sacrificio di cento buoi; rituali religiosi riservati ai sacerdoti.

Le religioni indiane coltivano tuttora un diffuso culto rivolto al mondo animale e utilizzano le figure di animali su amuleti, sigilli, statue e monumenti, dove il toro o i bovidi in genere sono diffusamente presenti.

La sacralizzazione di un processo di gestione degli animali consente di inserire una dimensione morale nello specifico settore, salvaguardando la compatibilità delle pratiche che lo contraddistinguono con i principi etici della società in cui ne avviene lo svolgimento.

Resa solenne, ogni procedura perde il carattere di atto ordinario e scontato, per assumere una valenza peculiare, proporzionale ai significati intrinseci della stessa e all'entità delle sue dirette conseguenze.

Applicata alla macellazione, tale considerazione consente di evidenziare come il conferimento di una rilevanza rituale all'operazione e la relativa connotazione religiosa possano servire a qualificare gli obblighi di responsabilità nello svolgimento della stessa: attraverso il vincolo all'osservanza di regole precise, alla preventiva acquisizione di conoscenze specifiche, alla richiesta di agire con rispetto.

In tal modo se ne tutela la valenza etica, identificandola nell'elemento di culto. Parimenti, l'uccisione di un animale ai fini dell'alimentazione umana trova una forma di legittimità.

4. La macellazione e lo stordimento.

La macellazione si effettua in impianti definiti "mattatoi", termine derivato da "*mactare*" che vuol dire uccidere ma anche *immolare ed offrire in sacrificio*; il mattatoio è una struttura che garantisce requisiti di igiene.

La pratica della macellazione consiste nell'insieme delle operazioni necessarie per trasformare gli animali da produzione, preventivamente riconosciuti idonei in quanto sani, in carni adatte al consumo alimentare umano e, quindi, in alimenti salubri.

Il presupposto della macellazione è, dunque, l'uccisione dell'animale nel rispetto di determinate condizioni igienico sanitarie, che ne garantiscono il giudizio di commestibilità (R.D. 3 agosto 1890, n. 7045, regolamento di esecuzione della legge 22.12.1888, n.5849).

Al fine di assicurare la conservabilità nel tempo dei prodotti derivati, nella macellazione è necessario procedere a un completo dissanguamento delle carcasse, cosa che si può ottenere solo mantenendo la pulsazione del cuore per alcuni minuti dopo l'uccisione del soggetto; ciò ha richiesto l'obbligo dell'operazione di stordimento, quale sistema per eliminare il dolore, mentre l'animale è comunque ancora vivo.

Con lo stordimento, infatti, la coscienza e con essa la sensibilità al dolore dell'animale sono praticamente annullate. Mantenuta fino al momento della morte effettiva, tale condizione consente di evitare, per quanto possibile, stati di sofferenza percepita, essendo il soggetto reso inconsapevole e così preservato anche dall'angoscia e dal distress.

Un'efficace operazione di stordimento altera la compagine neuronale cerebrale e i meccanismi di neurotrasmissione, causando uno stato prolungato di depolarizzazione delle cellule cerebrali, che si traduce in uno stato di incoscienza.

Durante la fase di stordimento e nel periodo immediatamente successivo, gli animali presentano tipici segni comportamentali riflessi e risposte motorie involontarie, che possono aiutare a comprendere l'effettiva riuscita dello stordimento stesso e a controllarne l'andamento.

Tra questi, i riflessi palpebrali e la capacità di reazione a stimoli dolorifici, che dovrebbero pertanto essere sempre valutati con attenzione, insieme, eventualmente, alla ripresa di un ritmo di respirazione normale.

La durata del periodo di incoscienza e insensibilità indotto dai metodi di stordimento può variare, in funzione delle caratteristiche degli stessi e della relativa incidenza sostanziale sull'organismo nonché in dipendenza dagli animali sui quali sono praticati, intesi sia come specie che come singoli soggetti.

In ogni caso, la morte per il successivo dissanguamento dovrebbe sopraggiungere in tempi sufficientemente brevi da precedere ogni rischio di "risveglio".

Soprattutto, uno stordimento corretto dovrebbe interrompere prima possibile l'apporto di sangue ossigenato al distretto cerebrale, al fine di rendere stabile l'incoscienza.

Esistono, inoltre, metodi "estremi" di stordimento, i cui effetti provocano incoscienza e morte immediatamente consequenziali, quando non pressoché simultanee.

Qualora disponibili e di comprovata efficacia, essi possono essere considerati addirittura preferibili, ai fini del benessere animale, in quanto svincolano il decesso dal dissanguamento.

Prima dello stordimento, gli animali devono essere adeguatamente contenuti e presentati all'operatore nelle condizioni più favorevoli all'applicazione corretta del metodo prescelto (ad esclusione dell'uso di gas).

Di norma, l'utilizzo del dispositivo di stordimento deve essere limitato a un'unica occasione per ciascun soggetto e, in caso di fallimento, l'animale deve essere immediatamente ucciso con un'idonea attrezzatura di riserva.

Perché le procedure possano svolgersi in maniera conforme, è necessario che il personale addetto sia competente e adeguatamente formato nonché in grado di dimostrare un'idonea propensione a farsi carico della protezione degli animali che vengono avviati alla macellazione e delle garanzie di welfare ad essi dovute.

A questo devono aggiungersi la corretta manutenzione delle apparecchiature e il rispetto dei protocolli operativi.

Laddove dovessero evidenziarsi carenze o irregolarità, queste devono essere tempestivamente corrette.

E' sempre agli operatori che si fa carico di valutare preventivamente l'efficienza delle strumentazioni e l'efficacia delle operazioni di stordimento, riconoscendo gli indicatori *animal based*. La macellazione si differenzia dall' "abbattimento", che, al contrario, consiste in una operazione di soppressione di animali infetti o sospetti infetti e comunque non sani e, quindi, non è finalizzata alla produzione di carni o di alimenti ma alla eliminazione di soggetti che possono essere fonte di propagazione di epizoozie. A tal fine l'abbattimento deve evitare la dispersione nell'ambiente di qualunque materiale biologico atto a trasmettere l'infezione e, quindi, contenere al massimo il dissanguamento del soggetto abbattuto.

L'operazione non deve essere fatta in un mattatoio, che per definizione costituisce una struttura igienica, ma nei luoghi prossimi a quelli di smaltimento e distruzione delle carcasse.

Lo stordimento degli animali subito prima dell'uccisione era disciplinato inizialmente dall'art. 9 del Regolamento sulla vigilanza igienico sanitaria delle carni (R.D. 20.12.1928, n.3298), poi abrogato dalla legge 2 agosto 1978, n.439 e successivi decreti ministeriali di esecuzione DD.MM. 16 febbraio 1980 e 11 giugno 1980, infine modificato e integrato dalla normativa comunitaria sul benessere e la protezione animale (D.lvo. 1 settembre 1998 n.333).

La cronistoria normativa facilita la conoscenza dell'evoluzione del pensiero del legislatore e, quindi, della società, che nel corso dei tempi ha sviluppato un sempre maggiore sentimento verso il mondo animale, anche verso le specie comunque destinate allo sfruttamento ed alla utilizzazione.

Inizialmente per opera di società protettrici degli animali si era tentato di introdurre l'anestesia generale perché gli animali non avessero a soffrire minimamente durante l'atto della macellazione. Questa operazione dovette essere abbandonata perché le carni acquisivano l'odore della sostanza adoperata per l'anestesia e perché il dissanguamento non avveniva in modo completo. Prevalse ancora una volta il concetto che la macellazione è un atto a finalità prettamente economica, oltre che igienica, e che la buona riuscita della macellazione si ottiene solo quando l'animale abbattuto si dissangua completamente; cosa che si verifica con i disordinati movimenti riflessi che l'animale compie dopo lo stordimento.

Gli inconvenienti di un incompleto dissanguamento sono causa della ridotta conservabilità delle carni.

4.1. Cronistoria normativa

Ai sensi dell' art.9 del R.D. 3298/28, per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo oppure la recisione del midollo allungato (enervazione) ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità competente; deve immediatamente seguire la recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (iugulazione), per ottenere il completo dissanguamento. *“Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza dei precetti religiosi dovranno sempre aver luogo nel pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi”*.

La legge n. 439/78 non ha più consentito l'enervazione, limitando i metodi di stordimento all'uso delle pistole a proiettile captivo, all'elettronarcosi e alla somministrazione di biossido di carbonio, ma ha confermato *le deroghe che riguardano i riti religiosi*; mentre il D.M. 1 giugno 1980 *ha autorizzato la iugulazione per il rito ebraico e per il rito islamico*.

Il D.lvo n. 333/1998, dopo aver richiamato che per macello (mattatoio) si deve intendere qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione ai fini commerciali dell'animale e che per macellazione si deve intendere l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento, indica come metodi ammessi per lo stordimento: la pistola a proiettile captivo, l'elettronarcosi e l'esposizione a biossido di carbonio, aggiungendo anche la “commozione

cerebrale”, sistema di percussione basato sull’utilizzo di uno strumento a funzionamento meccanico, in grado di procurare, mediante un colpo efficace senza frattura del cranio, una scossa al cervello.

Le disposizioni concernenti l’obbligo dello stordimento non si applicano alle macellazioni eseguite *secondo i riti religiosi*; in tal caso l’autorità competente in materia di applicazione e controllo delle particolari disposizioni è *l’autorità religiosa* per conto della quale sono effettuate le macellazioni.

Con l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 439/78 cessano di avere efficacia anche le disposizioni dei decreti di esecuzione, di cui ai DD. MM. sopracitati e ci si deve attenere strettamente alle istruzioni impartite *dall’autorità religiosa*.

Il 1 gennaio 2013, entrerà in vigore il nuovo regolamento comunitario 1099/2009, sulla protezione degli animali nell’abbattimento e nella macellazione.

In esso si conferma la possibilità di derogare allo stordimento, purchè le procedure avvengano in un macello.

5. La macellazione ebraica e la macellazione islamica

Il concetto dell’eutanasia animale risale alla Bibbia e precisamente a Mosè che, nel dettare, il dogma del sacrificio rituale, volle eliminare i metodi di abbattimento più crudeli. È interessante un confronto tra i metodi di abbattimento tradizionali ed i metodi di abbattimento rituali, come quello ebraico ed islamico, in quanto ci porta a differenziare due sistemi :

- uno mira alla insensibilizzazione diretta, primaria o preventiva, attraverso i diversi metodi sopraindicati, largamente applicata comunque sempre prima che si faccia il dissanguamento;

- l’altro mira alla insensibilizzazione indiretta o secondaria, che ha origine dal dissanguamento ed è l’espressione dell’anemia cerebrale, particolarmente corticale, per cui l’animale perde la sensibilità dolorifica.

Si ricorda, per dovere storico, che in Inghilterra si è usato il cosiddetto metodo patentato inglese, con il quale l’animale si uccideva per pneumotorace artificiale introducendo aria con una pompa nella cavità pleurica.

Nella macellazione tradizionale è molto diffuso lo stordimento mediante la pistola a proiettile captivo, che spinge in avanti un punzone che sfonda il tavolato osseo della fronte fino a ledere il cervello, ma non profondamente. A seguito dello stordimento effettuato con questo metodo, se fatto con precisione, il cuore cessa di battere dopo 7-10 minuti e, quindi, dopo un

lasso di tempo sufficiente ad assicurare il dissanguamento prima che intervenga la morte. L'unico inconveniente (riscontrato nel 30% nei bovini) è il rigetto di sostanze gastriche attraverso la cavità orale e nasale. Immediatamente dopo deve far seguito il dissanguamento.

Nella macellazione ebraica si pratica il metodo dello sgozzamento, che consiste nell'uso di un lungo, affilatissimo coltello, con il quale si tagliano tutti i tessuti del collo fino in prossimità delle vertebre cervicali, che non debbono essere toccate dal tagliente, perché in tal caso secondo il rito ebraico la carne diventerebbe impura. Questo metodo richiede operazioni di contenzione degli animali molto impegnative e deve essere praticato soltanto dal rabbino o da un funzionario del concistoro, che dimostri anche una particolare preparazione ed esperienza nel maneggiare la lama. La pratica viene definita "shechitah" e obbedisce a leggi religiose, immutabili da più di 5.000 anni e applicate in tutte le comunità ebraiche, qualunque sia il Paese in cui si trovano.

La macellazione islamica è praticamente uguale, salvo che la testa dell'animale all'atto della uccisione deve essere rivolta verso la Mecca e che colui che provvede alla uccisione deve essere un incaricato della comunità religiosa islamica.

Secondo alcuni, tale metodo non è solo un atto meccanico, ma una manifestazione di rispetto per l'animale che si riallaccia, primo esempio storico di protezione degli animali, all'Antico Testamento: Deut XXV,4 ; Exodo XXIII, 12.

Dopo lo sgozzamento l'animale è lasciato per 5-10 minuti a dissanguare completamente, poiché il consumo di sangue è proibito dalla legge scritta e orale della religione ebraica "*Quando vorrai mangiare carne, guardati dal mangiare il sangue, poiché il sangue è l'anima e tu non mangerai l'anima con la carne*".

In questa frase, è prevalente la finalità morale di non mangiare *l'anima* dell'animale, ma contestualmente anche quella igienica, in quanto la carne prodotta conformemente alle leggi alimentari ebraiche è di migliore conservazione, poiché il sangue vi si trova in minore proporzione e non favorisce lo sviluppo di microrganismi responsabili della alterazione.

I pareri sulle valutazioni di *questo metodo* sono discordi.

Alcuni credono che sia il metodo migliore perché, facendosi lo sgozzamento mentre tutte le altre funzioni sono integre, il dissanguamento è perfetto; altri sono del parere che questo sia un metodo barbaro, perché l'animale non stordito preventivamente rimane a lungo in stato di coscienza.

Sulla permanenza della coscienza sono state fatti diversi studi sperimentali scientifici, che però hanno portato a conclusioni controverse e discordi.

Riportiamo alcune fonti scientifiche che arrivano a diverse conclusioni, ma bisognerebbe poter *misurare o constatare l'effettivo dolore* provato dall'animale per poter tirare delle conclusioni; non si possiedono ancora gli strumenti atti ad effettuare questo accertamento.

1. Klein, dopo aver effettuato riprese cinematografiche, ha sostenuto che un bovino sgozzato e abbandonato a sé, si rialza da terra e ricade dopo circa trenta secondi, mentre tutti i preliminari a questa operazione sembrano provocare nell'animale *sofferenze inutili*. Una contenzione non idonea può essere causa di successivi ed imperiosi tentativi dell'animale di svincolarsi e, in questo caso, la caduta al suolo rischia di essere brutale, provocando contusioni, traumatismi e fratture, che procurano *sofferenze inaccettabili*. Ancora, si sostiene che l'animale prima della morte è terribilmente stressato e che durante e dopo l'uccisione soffre per interminabili minuti; peraltro, gli altri animali ancora da sacrificare assistono alla lenta agonia dei loro simili, completamente coscienti dell'atroce sorte che subiranno. Inoltre, la lotta contro la morte può durare fino a tredici minuti e che non è raro vedere l'animale fare sforzi insostenibili per alzarsi.

2. Chauveau, ispettore generale delle Scuole Veterinarie francesi, sosteneva e dimostrava, al contrario, che tale metodo provoca una *morte dolce*. Questa opinione veniva confermata da Richet e La Borde, membri dell'Accademia di Medicina, come pure da Colin, eminente veterinario. Nel 1931 anche G. Barrier concludeva in favore della macellazione rituale. L'animale al momento della penetrazione del coltello *resta calmo*. A livello della sezione il sangue scorre rapidamente nei primi trenta secondi mentre l'animale effettua una serie di movimenti convulsivi clonici, che sono puri elementi riflessi, legati all'anossia cerebrale. La teoria moderna ammette che la coscienza è legata alla presenza di ossigeno nel cervello, veicolato dal sangue arterioso nelle arterie carotidi a livello del collo. Nei tre secondi successivi alla sezione, la pressione arteriosa nel poligono di Willis situato alla base del cervello è nulla e l'ossigeno non può arrivare al cervello perché la circolazione arteriosa è interrotta (Dukes, docente di fisiologia veterinaria all'università di Cornell, USA 1958). La persistenza della attività elettrica della corteccia non è sinonimo di coscienza sostiene lord Cohen di Birckenead, neurologo eminente e specialista dell'encefalogramma, per affermare che la Shehitah è una operazione indolore.

6. Finalità religiose e finalità economiche

Nell'affrontare in modo completo lo studio delle tematiche che fanno capo alla macellazione ebraica ed islamica bisogna anche trattare dei *motivi economici* che supportano l'insistenza di perseverare nelle pratiche religiose, anche più che in quelle storiche e tradizionali. In una eventuale attività di modifica della normativa sarebbe un errore sottovalutarne l'importanza.

Si fa notare che:

- le vertebre cervicali non devono essere sfiorate, altrimenti le carni dell'animale sono dichiarate non commestibili, in quanto immonde;
- le carni completamente dissanguate sono più chiare e, quindi, commercialmente più gradite;
- gli ebrei e gli islamici considerano immonde le carni del quarto posteriore dell'animale e usano per l'alimentazione solo le carni del quarto anteriore;
- le carni sottratte al consumo degli adepti non vengono distrutte ma vendute alle popolazioni che seguono altre religioni;
- le carni del quarto posteriore sono apprezzate particolarmente e hanno un valore commerciale superiore anche del 50% rispetto a quelle che si ricavano dal quarto anteriore (peraltro più sane, perché contengono un maggior quantitativo di tessuto connettivo, a salvaguardia delle funzioni intestinali, e meno grasse a salvaguardia della funzione cardiaca).

7. La modifica della normativa

I proponenti della modifica dell'attuale normativa partono dal presupposto che non si può rimanere indifferenti di fronte al trattamento subito da milioni di animali le cui carni sono destinate al consumo e che non è giusto alimentarsi con la carne di un animale ucciso *con grave sofferenze*; soprattutto, le motivazioni religiose non sarebbero sufficienti a giustificare ulteriormente il consenso al rispetto delle macellazioni rituali.

La maggiore sensibilità della società verso il mondo animale, la richiesta di riconoscimento all'animale di diritti soggettivi, la sua nuova qualificazione di "essere senziente", *pur persistendo la contraddizione dell'utilizzo ai fini alimentari*, richiede che nel nostro Paese sia giunto il momento di revocare queste deroghe allo stordimento degli animali macellati.

Bisogna però tener conto di diverse condizioni necessarie:

- 1) accertare che lo stordimento con la pistola a proiettile captivo sia realmente meno doloroso della diretta iugulazione; per far questo, occorrono studi avanzati e un vero e proprio progetto di ricerca scientifica che, alla luce

delle nuove tecnologie di osservazione e sperimentazione e delle nuove metodiche analitiche, possa consentire una più corretta misurazione del dolore e della sua durata;

2) intervenire presso la Unione Europea, in quanto trattasi di una modifica della norma comunitaria e non nazionale;

3) uniformare a livello comunitario la concessione di deroghe o meno, in quanto una modifica parziale solo in alcuni Stati membri altererebbe gli equilibri del libero commercio;

4) consentire l'importazione di carni solo da Paesi terzi che impongono lo stesso divieto al proseguimento delle macellazioni rituali, sempre al fine di livellare il mercato delle carni, senza creare alterazione del mercato.

7.1 Interferenze con il Codice Penale

La modifica deve avere riguardo anche alle tutele giuridiche del Codice Penale, titolo IV, delitti contro il Sentimento Religioso e in particolare del capo 1, relativo ai delitti contro la Religione dello Stato ed i *Culti Ammessi*.

Certamente con le modifiche al Concordato (L. 25 marzo 1985 n.121):

- è caduto il principio che la religione cattolica è la sola religione dello stato italiano;

- non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolato suddetto, con riferimento all'art.3 della Costituzione poiché non ha rilevanza nell'identificazione del soggetto attivo del reato la fede religiosa dell'agente e perché la norma non crea una condizione di favore nei confronti di chi professa la religione cattolica,

- non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 8, poiché l'eguale diritto alla libertà è riconosciuto a tutte le confessioni religiose.

Rimane valida ed è rilevante, invece, la tutela indicata nell'art. 406 che estende le sanzioni degli articoli precedenti, vilipendio ed offese alle religioni, a chiunque commette detti reati contro un *culto ammesso nello Stato*.

Se la religione ebraica e la religione islamica sono culti ammessi nello Stato e se le macellazioni rituali sono espressioni dei culti religiosi, la modifica della normativa dovrà tenere conto anche della tutela penale del nostro ordinamento.

8. Conclusioni della ricerca giuridica.

Se i culti sono ammessi, se si consente la costruzione di moschee, se lo stato laico ha consentito :

- che nei pubblici uffici siano tolti i crocifissi,
- che i concorsi pubblici e gli esami non siano effettuati nel giorno di sabato,
- che gli studenti non siano obbligati a seguire gli insegnamenti di religione,

allora si deve anche consentire alle comunità ebraiche ed islamiche di nutrirsi secondo le loro tradizioni ed i loro riti religiosi.

Nel rispetto delle reciproche libertà di culto, la normativa potrebbe prevedere l'obbligo della *etichettatura delle carni provenienti da macellazioni rituali*, in modo tale che i seguaci di altre religioni e/o che sono sensibili verso il mondo animale siano liberi di escludere dette carni dal consumo personale.

Le ripercussioni economiche di questo eventuale provvedimento sarà il miglior deterrente per frenare le macellazioni rituali ma anche per misurare la percentuale degli italiani che mostrino di avere sensibilità verso il mondo animale.

9. Conclusioni Franco Pezza

Al termine della mia carriera professionale, mi trovo in difficoltà a dover dare un giudizio tecnico in merito a quale metodo di macellazione sia meno doloroso per un animale.

In scienza e coscienza devo sostenere che ho visto macellazioni rituali nelle quali l'animale mi è sembrato avesse perso completamente ed immediatamente ogni sensibilità a causa della istantanea anossia delle masse cerebrali, conseguente ad un rapidissimo dissanguamento, favorita da una corretta contenzione ed una posizione verticale dell'animale.

Analogamente ho visto che la pistola a proiettile captivo, quando utilizzata in determinati soggetti giovani e/o di piccole dimensioni, da personale altamente esperto, è di estrema efficacia nel procurare lo stordimento dell'animale prima della morte.

Parimenti, nell'uno e nell'altro metodo ho potuto constatare che sono frequenti i casi di erronea applicazione della procedura, per inadeguatezza delle strutture, per la inidoneità dell'operatore, per circostanze di fatto e di luogo di varia natura, impreviste ed inaspettate.

Nell'uno e nell'altro metodo sono i tempi di attesa che straziano l'animale, pienamente consapevole del suo destino finale, ed è su questi elementi tecnici che si deve operare congiuntamente per limitarli al massimo, per mettere in atto azioni di sedazione senza l'utilizzo di medicinali, per ridurre il loro stato di coscienza.

Trovo strano, in ogni caso, che il dibattito riguardi il metodo di macellazione e non l'uccisione di un essere senziente.

Anni fa, quando il legislatore ha dichiarato l'animale *essere senziente* ho scritto che non è con una disposizione di legge che l'animale acquisisce questo riconoscimento e che l'animale, da sempre, si rapporta agli altri soggetti della collettività animale ed umana dimostrando piacere, soddisfazione, compiacimento così come dolore, sofferenza ed avversità.

Non mi interessava il riconoscimento legale di tale stato, fino a quando non mi è stato fatto capire che l'animale senziente ha un'anima, che va ben aldilà della fisicità che caratterizza i comportamenti citati.

Mi è stato detto che l'uomo dovrebbe avvicinarsi all'animale tenendo sempre presente questa nuova dimensione concettuale di *essere senziente*.

Ne sono convinto, fino al punto che trovo oggi di scarso interesse la diatriba sulle metodiche di uccisione.

Nella nostra collettività, nella quale l'animale è entrato a pieno titolo, vi sono movimenti per la eliminazione della pena di morte, ma non vi sono iniziative a favore della scelta tra un sistema o meno per procurarla.

Nella mia ricerca ho insistito molto sulla finalità religiosa del sacrificio degli animali e della loro uccisione, forse per trovare un valido significato alle mie attività professionali.

10. Conclusioni Paola Fossati

L'epoca contemporanea è ordinata, almeno nelle società liberal-democratiche, da forme di diritto che, pur nell'assunzione di libertà fondamentali (o proprio grazie ad esse), ha rinsaldato etica e diritto nell'idea di un nucleo morale inalienabile sul quale fondare i diritti individuali.

Il fondamento di razionalità da cui tali diritti hanno preso le mosse, a partire dalle origini giusnaturaliste, li ha in linea di principio affrancati da distinzioni nazionali e religiose. Almeno fino al più recente ampliamento della percezione dell'autonomia individuale (e dei limiti della stessa) e al corrispondente sviluppo della convinzione che la moralità non debba essere considerata pertinenza dello Stato. A quest'ultimo si chiede essenzialmente di garantire la convivenza sociale e la libertà della persona, sempre nel rispetto del pluralismo di convincimenti esistente.

Ma può uno Stato fare a meno di riferirsi a una specifica moralità?

Se uno dei concetti-chiave della modernità è la garanzia di uguaglianza tra i cittadini, una divisione tra etica e diritto può consentire di evitare che gli strumenti forniti da quest'ultimo siano usati per imporre un'idea sulle altre (la "tirannia della maggioranza" teorizzata nell'Ottocento da de Tocqueville).

E' però altrettanto vero che una società costruisce la propria identità anche sulla condivisione di valori fondamentali, la cui rilevanza si accresce in proporzione alla parte di comunità che essi aggregano e che in essi sente di rispecchiarsi. A tale proposito, pur nel rispetto dei diritti delle minoranze al dissenso, è pertanto indubbio che la scelta prevalente di determinati principi, quale riferimento per comportamenti e linee di pensiero individuabili all'interno di una comunità, debba essere considerata fondamentale ai fini della legittimazione di tali posizioni a livello non solo sociale, ma anche politico-istituzionale – come sta accadendo, per esempio, nella policy dell'Unione europea (su cui si rimanda a Tallacchini, in questo volume). E ciò anche a garanzia della coerenza tra conoscenza e azione in un contesto democratico "knowledge-based".

Questo presupposto risulta ancora più pregnante quando applicato alla codificazione di aspetti di rilievo pubblico, coinvolgenti più interessi e differenti valori che necessitano di essere composti in equilibrio.

Quale è, appunto, il caso della macellazione rituale, il cui impatto sugli animali non è comunemente ritenuto moralmente accettabile. In bilico tra l'interpretazione come espressione della libertà religiosa e, all'opposto, come abuso nei confronti di esseri animati e senzienti; tra un diritto costituzionalmente garantito e la richiesta di rispetto per tutte le forme di vita senzienti, connessa alle nuove consapevolezza di stampo biocentrico (che a loro volta, peraltro, già bussano alla Costituzione) disposte al riconoscimento del valore di tutti i viventi e, quindi, a non transigere sulla loro protezione, almeno nel senso dell'utilitarismo filosofico, alla ricerca del migliore bilancio di piacere/dolore che sia possibile ottenere). Acquisito il significato etico della sofferenza animale, la questione si gioca sull'esistenza di una motivazione che possa renderla lecita.

Posto, dunque, che l'uccisione degli animali per macellazione in sé non possa essere evitata, è necessario comprendere se il fatto di inserirla in un contesto religioso possa giustificare il rischio di ridurre la salvaguardia degli animali. Sempre che il mancato stordimento equivalga veramente a incremento del patimento di fine vita.

In merito, per dirimere il problema della compatibilità delle macellazioni rituali con i principi giuridici vigenti, la legge deve chiedere consiglio (e conferme) alla scienza.

E, in caso di riscontro positivo, adeguare in coerenza la disciplina del settore. Con responsabile risolutezza.



finito di stampare nel mese di settembre 2010
per conto di libellula edizioni
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Conflitti sociali e diversità religiose hanno riportato in superficie una delle questioni con le quali le società multiculturali sono obbligate a confrontarsi: governare le richieste di adeguare i propri comportamenti alimentari alle regole dettate in questo settore dalle confessioni religiose. Garantire a tutti questa possibilità, senza generare conflitti o forme di discriminazione, è diventato così una nuova sfida per la nostra società. L'esempio più controverso, in tal senso, concerne il trattamento degli animali rispetto a specifici usi alimentari a sfondo religioso.

Contributi di: Lorenzo Ascanio, Rossella Bottoni, Antonio G. Chizzoniti, Stella Coglievina, Stefania Dazzetti, Laura De Gregorio, Diego Fonda, Paola Fossati, Anna Gianfreda, Fernando Leonini, Franco Pezza e Paola Fossati, Maria Rosaria Piccinni, Tiziano Rimoldi, Mariachiara Tallacchini.

€ 15.00

OLIR.it

